

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

**RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

ART.67 e ss D.LGS. 12.1.2019 N.14 con modifiche D.lgs. 17 giugno 2022 n.83

DEBITRICE ISTANTE:

Guarino Maria Gabriella



Sommario

1. - LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LA MANCANZA DI DOLO, MALA FEDE O COLPA GRAVE	5
2 LE VALUTAZIONI SUL MERITO CREDITIZIO DEL RICORRENTE	7
3. SITUAZIONE ECONOMICA DEL DEBITORE	8
ATTIVO	8
PASSIVO	11
4. IL FALLIMENTO DELLA DITTA DEL PADRE.	13
5. CREDITORI RIFERITI ALLA SUCCESSIONE COSENTINO MARIA GIUSEPPA (NONNA)	15
6. PROCEDIMENTI ESECUTIVI AVVIATI E/O CONCLUSI	16
7. SPESE DEL NUCLEO FAMILIARE	17
8. LA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE	18
9. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - ASSENZA DI ATTI IN FRODE - ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI	19
10. L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	20



La sig.ra Maria Gabriella Guarino, nata [REDACTED] (C.F. GRNMGB66S64G942I), residente a [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Trifirò (C.F. TRFNDA64D56H199R) pec nadia.trifiro@ordineavvocatibopec.it nonché l'avv. Maria Olivia Zambelli (C.F. ZMBMLV7H43A944Y) pec mariaolivia.zambelli@ordineavvocatibopec.it giusta procura allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Nadia Trifirò in Via Nosadella n. 24 (doc. 1 procura),

PREMESSO CHE

La signora Guarino, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, proponeva, per il tramite di Città Metropolitana, davanti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, una domanda di sovraindebitamento (cfr. doc. 1 allegato alla relazione dei gestori).

L'Organismo prescelto nominava, quale Gestore della crisi, il Collegio n. 5, presieduto dall'avv. Ilaria Schiavi Tessitori (prot. 2018/2020) (cfr. doc. 1 allegato alla relazione dei gestori).

L'istante vive nell'immobile condotto in locazione e sito in [REDACTED] unitamente al marito [REDACTED] (doc. 2 copia residenza e stato di famiglia)

Dalla visura catastale estratta, la signora Guarino risulta intestataria delle seguenti porzioni immobiliari (cfr. doc. 6 allegati alla relazione dei gestori):

FABBRICATI

- 1) Proprietà per 1/32 cat. C/6 sito [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 49, part. 60, sub 1;
- 2) Proprietà per 1/32 cat A/2 sito in [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 49, part. 60, sub 5;
- 3) Proprietà per 1/32 cat C/2 sito in [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 49, part. 60, sub 6;
- 4) Proprietà per 1/32 cat A/2 sito in [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 5, part. 23;



- 5) Proprietà per 1/32 Cat. A/4 sito in [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 32, particella 353, sub. 15;
- 6) Proprietà per 1/32, cat. A/4 sito in [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 32, particella 353, sub. 16.

TERRENI

- 7) Proprietà per 1/32, Ficheto, sito [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 11, part. 472;
- 8) Proprietà per 1/32, Ficheto, sito [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 11, part. 473.

La signora Guarino è insegnante di ruolo presso [REDACTED]
[REDACTED] percependo uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 netti per n. 13 mensilità. (doc. 3 copia contratto di lavoro e ultime tre buste paga)

La signora Guarino non possiede beni mobili registrati (cfr doc. 7 allegato alla relazione dei gestori).

La signora Guarino presenta una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli artt. 67 e ss CCII.

È stata consegnata ed esibita ai gestori nominati tutta la documentazione utile e possibile per illustrare l'attuale situazione economico patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti, tra cui gli estratti conto riferiti agli ultimi cinque anni che sono a disposizione presso le scriventi.

Il collegio dei gestori ha consegnato la relazione ex art. 68 CCII qui allegata (doc. 4 relazione OCC ed allegati)

La ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 65 I comma CCII che rimanda alla definizione di sovraindebitamento di cui alle norme generali ex art. 2, comma 1 lettera c).



L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012. Né ha beneficiato di alcuna esdebitazione nel quinquennio come da dichiarazione già rilasciata al Gestore della crisi.

L'istante non ha subito, per cause direttamente imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L.3/2012 (revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). (cfr. doc. 2 allegati alla relazione dei gestori)

Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte non rende all'istante possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite per le motivazioni che saranno di seguito esposte.

1. - LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LA MANCANZA DI DOLO, MALA FEDE O COLPA GRAVE

L'art. 69 CCII al primo comma stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.¹

Nello specifico, per ricostruire le cause del sovraindebitamento bisogna ripercorrere le vicende più significative dalle quali è derivata l'attuale situazione debitoria.

La famiglia di origine della signora Guarino era una facoltosa e nota famiglia della provincia di [REDACTED] in particolare, il padre e gli zii era noti imprenditori nel campo dell'edilizia.

Purtroppo, la ditta del padre, [REDACTED] veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale [REDACTED] allorquando la ricorrente era una bambina.

Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1997, la ricorrente si è trasferita nella provincia di Modena, dove aveva reperito un'occupazione come insegnante di sostegno con la speranza di reperire risorse anche per aiutare la famiglia di origine. La madre, infatti, era rimasta vedova con

¹ Come noto la modifica apportata alla legge 3/2012 ad opera della legge del 18 dicembre 2020 n. 176 ha introdotto all'art. 7 comma 2 la lettera d-ter che testualmente prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, *limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*



tre figli, due dei quali inabili al lavoro a causa di gravi problemi di salute mentale (successivamente suicidatosi)

Nel 2001, contrasse un prestito con la società Prestitempo per £. 25.500.000 (€ 13.169,65) per aiutare il fratello nell'acquisto di un'autovettura. Il prestito, da restituire con rate mensili da £ 581.000 (€ 300,00), avrebbe dovuto essere onorato dal fratello (doc.5 contratto finanziamento Prestitempo)

In quegli anni provvedeva al proprio sostentamento al di fuori della propria città e inviava alla famiglia di origine un piccolo aiuto economico.

In data 29 marzo 2014, la signora Guarino contraeva matrimonio con il signor [REDACTED] di origine senegalese.

Purtroppo, il marito della signora Guarino non è mai riuscito a trovare una stabile occupazione e, conseguentemente, la ricorrente si è trovata a dover affrontare da sola i fabbisogni del nucleo familiare.

La signora Guarino, per sopperire ai bisogni della famiglia contraeva i seguenti finanziamenti:

- nel 2017 un prestito personale garantito da cessione del quinto, e quindi *in bonis*, con la società finanziaria Fides per l'importo di € 38.640,00 da restituirsi in n. 120 rate di importo di € 322,00; (doc. 6 contratto finanziamento Fides)
- Nel 2018 un prestito personale garantito da cessione del quinto, e quindi *in bonis*, con la società Finanziaria Prestitalia per l'importo di € 28.724,90 da restituirsi in n. 120 rate di importo di € 304,00 (doc. 7 contratto finanziamento Prestitalia);
- In data 02.07.2019 contratto di finanziamento n. 9350351 con l'Istituto di Credito Unicredit per l'importo di € 3.327,60 da restituirsi in n. 84 rate di importo di € 51,86 ciascuna (doc. 8 contratto finanziamento n. 9350351 Unicredit);



- In data 11.03.2019 contratto n. 9085235 con l'Istituto di Credito Unicredit per l'importo di € 2.895,40 da restituirsi in n. 48 rate di importo di € 59,75 ciascuna (doc. 9 contratto finanziamento . n. 9085235 Unicredit);
- In data 04.04.2019 contratto n. 9153937 per € 5.200,13 da restituirsi in n. 120 rate di importo di € 63.09 ciascuna (doc. 10 contratto finanziamento n. 9153937 Unicredit)

Tutte le posizioni riferite al creditore Unicredit sono state cedute alla società finanziaria Kruk Investimenti Italia e sono attualmente oggetto della procedura esecutiva mobiliare presso terzi RG 60/2024 con udienza fissata per il giorno 05.07.2024.

Attualmente, lo stipendio della signora Guarino è gravato, dalle trattenute volontarie per un importo di € 626 e dall'ulteriore pignoramento eseguito da Kruk.

Ne consegue che, ad oggi, non riesce più a sopperire alle esigenze del nucleo tanto da essere costretta a rivolgersi agli assistenti sociali del Comune di competenza per avere un aiuto.

2 LE VALUTAZIONI SUL MERITO CREDITIZIO DEL RICORRENTE

Come accennato sopra il primo finanziamento risale al mese di agosto del 2001 ed è stato contratto con la società Prestitempo per l'importo di € 13.040,54 da restituire in n. 60 rate di € 300,06 mensile (il TAN applicato al prestito era pari al 13,50%).

Ebbene, come ben evidenziato dai Gestori nel paragrafo dedicato alla valutazione del merito creditizio dei soggetti finanziatori cui si rimanda, tenuto conto del valore dell'assegno sociale nel 2001 e dello stipendio che la signora Guarino ha percepito in quell'anno, la finanziaria non avrebbe dovuto concedere alcun finanziamento poiché la signora Guarino che, sin da allora, stentava ad avere le risorse anche per il proprio sostentamento, non riusciva a pagare regolarmente le rate. Tant'è che, come risulta dalla certificazione ex art. 50 TUB inviata da Deutsche Bank alla ricorrente, in data 01/10/2004 la Banca aveva provveduto alla radiazione del finanziamento per l'importo complessivamente dovuto a tale data applicando un tasso di interesse di mora di 10 punti percentuali in più del Tasso B.C.E. (doc. 11 copia estratto conto ex art. 50 TUB Deutsche Bank)



Per quanto concerne i finanziamenti successivi (sottoscritti dal 2017 al 2019) i parametri di cui all'art. 68 CCII non rilevano.

La signora Guarino, non avendo adempiuto al pagamento delle rate del primo finanziamento, era, infatti, già segnalata nell'elenco dei "cattivi pagatori" al momento della richiesta del finanziamento e tale circostanza avrebbe dovuto indurli a non concedere i prestiti, indipendentemente dalla situazione reddituale esistente al momento della richiesta.

3. SITUAZIONE ECONOMICA DEL DEBITORE

ATTIVO

BENI MOBILI

Come accennato sopra la signora Guarino è insegnante di ruolo presso [REDACTED] [REDACTED] percependo uno stipendio mensile di circa € 1.800 circa netti per n. 13 mensilità.

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare della ricorrente risulta che, con la sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale [REDACTED], all'esito del procedimento RG [REDACTED] e radicato da Guarino Gilda nei confronti della signora [REDACTED] (nonna della ricorrente), che vedeva coinvolti in qualità di terzi chiamati tutti gli eredi del defunto [REDACTED] (nonno della ricorrente) a quest'ultima (deceduta nel corso del procedimento e, conseguentemente, ai suoi eredi), erano stati assegnati i seguenti beni mobili: (i) 9.608 azioni [REDACTED] (ii) un gioiello contenuto in una cassetta di sicurezza [REDACTED] del valore di € 104.991,72; (iii) denaro per la somma di € 682.232,97 già in possesso di [REDACTED] [REDACTED] oltre ad un conguaglio in denaro da ricevere dalla signora [REDACTED] (doc. 12 copia sentenza n. [REDACTED])

Si segnala che la signora Guarino non è mai entrata in possesso dei suddetti beni, come da dichiarazione che si allega. (doc. 13 dichiarazione Guarino)



Oltre a quanto sopra, a seguito del progetto di divisione di cui alla sentenza n. 378 del 2014 ad alcuni eredi della signora [REDACTED] (tra i quali il padre del ricorrente, al tempo rappresentato dalla curatela fallimentare), era stata assegnato il Lotto n. 9 corrispondente al valore di euro 92.116,52 da versarsi in denaro. (doc. 13 verbale di assegnazione)

Poiché la curatela non ha proseguito nelle azioni per il recupero delle somme nella procedura esecutiva (previa autorizzazione del Giudice delegato del fallimento), il lotto n. 9 è tornato ad essere nella disponibilità degli eredi del defunto [REDACTED] per la quota di legittima.

La ricorrente, in tutti questi anni, non si è attivata per il recupero della sua quota ereditaria perché non aveva le risorse economiche per incaricare un professionista cui affidare l'incarico che risultava e risulta particolarmente difficoltoso anche nella sua ricostruzione tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso e del numero delle persone coinvolte.

A questo aggiungasi che la ricorrente aveva il timore di venir aggredita dai creditori del fallimento della ditta individuale del padre di cui non conosceva lo stato di avanzamento.

In questa sede è evidente che, qualora rinvenuti, i beni verranno messi a disposizione della procedura.

La quota del TFR maturata ad oggi dalla ricorrente, non può essere messa a disposizione della procedura, trattandosi di rapporto di lavoro con un ente pubblico e, come tale ripetibile dalla signora Guarino solo al momento della cessazione del rapporto.

La ricorrente non è proprietaria di beni/arredi dal momento che l'immobile in cui abita è stato locato completamente arredato. (doc. 14 contratto di affitto)

BENI IMMOBILI



Come indicato in premessa da visura catastale eseguita sul territorio nazionale (sia terreni che fabbricati) la ricorrente risulta intestataria della quota di 1/32 degli immobili sopra indicati.

Tuttavia, a seguito della sentenza di divisione dell'asse ereditario n. 378/2014, e della assegnazione dei lotti, tutti i beni immobili, sono stati assegnati ad altri eredi [REDACTED]

L'unica porzione di beni immobili astrattamente riconducibile alla ricorrente è la quota dell'immobile pervenutole per effetto della successione ereditaria della nonna [REDACTED]

[REDACTED] (Lotto 10 sentenza n. 378/2014.)

Il suddetto bene immobile è attualmente sottoposto a pignoramento immobiliare da parte di un creditore della defunta [REDACTED] ed oggetto della procedura esecutiva immobiliare RGE [REDACTED] pendente dinanzi al Tribunale [REDACTED] nella quale sono intervenuti numerosi eredi che rivendicano la quota ereditaria che è stata loro assegnata.

Il bene immobile è stato stimato dal CTU [REDACTED] nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare come di seguito:

- 1) Euro 29.973,50 per i seguenti beni: Proprietà per 1/32 cat. C/6 sito [REDACTED] [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 49, part. 60, sub 1; Proprietà per 1/32 cat A/2 [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 49, part. 60, sub 5; Proprietà per 1/32 cat C/2 sito in [REDACTED] censito al catasto di detto comune al Foglio 49, part. 60, sub 6. La valutazione dell'immobile è stata fatta dal CTU, Geom. [REDACTED] [REDACTED] nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare come da perizia del 14.02.2024 (doc. 15 CTU Geom. [REDACTED])

I restanti beni, lo si ripete, formalmente intestati alla ricorrente, sono stati tutti assegnati ad altri eredi e, pertanto, non si è ritenuto di inserirli tra l'attivo della procedura.



PASSIVO

Dalla circolarizzazione eseguita e dalle ricerche effettuate, sono stati rinvenuti i seguenti creditori (cfr. doc. 4 allegato alla relazione dei gestori):

Creditori chirografari e Privilegiati:

CREDITORE	IMPORTO	PRIVILEGIO
Imposta di registro sentenza omologa	200,00	prededuzione
OCC	1.997,82 (iva compresa)	Prededuzione (nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 71 comma 4 CCII)
Compenso advisor	3.000,00 oltre accessori (doc. 16 copia preventivo compensi)	di cui Euro 2.250,00 pari al 75% in prededuzione (art. 6 CCII) ed Euro 750,00 in privilegio ex art 2751 bis n. 2 CC
IRC Fast SRL (già Banco di Napoli – Cross Factor) ircfast@pec.ircfast.it	6.890,17 ²	Privilegio ipotecario
Amministrazione finanziaria (IRPEF 2023)	447,93	Privilegio mobiliare artt. 2752 – 2758 N. 18 C.C.
Comune di Grizzana Morandi	396,00	Priv. Mobiliare generale artt.

² Come risultante da Centrale Rischi



Comune.grizzanamorandi@cert.provincia.bo.it		2753-2778 n. 20 CC
Comune di Potenza protocollo@pec.comune.potenza.it	186,96	Priv. Mobiliare generale artt. 2753-2778 n. 20 CC
Comune di Potenza protocollo@pec.comune.potenza.it	64,98	Chirografario
KRUK ITALIA SRL (già Unicredit) krukitalia@legalmail.it	15.700,63	Chirografario
FIDES SPA segreteriafides@postacert.cedacri.it	19.543,00	Chirografario
PRESTITALIA prestitalia@pec.intesasanpaolo.com	15.048,84	Chirografario
Eni Gas e Luce clienti@pec.eniplenitude.com	221,94	Chirografario
Edison gas e luce edison@pec.edison.it	618,00	Chirografario
Re Start 1 SPV SRL (ex Deutsche Bank) re_start_1_spv@legalmail.it gianlucadelimasouza@avvocatinapoli.legalmail.it	20.333,94	Chirografario
Vodafone SPA vodafoneitaly@vodafone.pec.it	349,00	Chirografario
ADER Sede di Bologna	485,55	Chirografo



ERO.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it		
TPER SPA tperspa@legalmail.it	927,42	Chirografo
Prefettura di Bologna protocollo.prefbo@pec.interno.it	5.468,19	Chirografo
TIM servizioclientiprivati@timpec.it	137,53	Chirografo
KLARNA ITALY (INTRUM)	811,77	chirografo
CAPITAL TRE s.p.a.	1.958,13	Chirografo
Totale	94.787,80	

Si precisa che Cross Factor, per il credito di Banco di Napoli oggi di IRC Fast s.r.l., ha iscritto in data 25.2.2014, ipoteca giudiziale per l'importo di euro 7.671,41, sulle quote degli immobili di proprietà della sig.ra Guarino, ricevuti in eredità e per i quali pende avanti al Tribunale [REDACTED] procedura di esecuzione immobiliare (Trib. Rg. Nr [REDACTED]).

4. IL FALLIMENTO DELLA DITTA DEL PADRE.

Come accennato in premessa, la ditta del padre [REDACTED] è stata dichiarata fallita dal Tribunale [REDACTED] nel 1972.

Il sig. [REDACTED] è deceduto nel 1997, allorquando la procedura concorsuale era ancora aperta (le scriventi hanno rintracciato il Curatore della procedura Fallimentare, il quale ha comunicato che il Fallimento è stato chiuso nel 2016).

Dall'elenco dei creditori dello Stato Passivo, e da informazioni informali assunte dal Curatore, è facile evincere che molti di questi hanno, nelle more, subito trasformazioni e/o hanno cessato



l'attività. Si allega al presente ricorso corrispondenza intercorsa con il Curatore e Stato passivo del Fallimento. (doc. 17 copia stato passivo e corrispondenza curatore)

In tutti questi anni, la sig.ra Guarino non ha ricevuto richieste da parte dei suddetti.

Di seguito si inserisce tabella contenente i creditori, l'importo come ammesso al passivo del fallimento del padre dell'istante e il grado di privilegio, ad eccezione delle persone che non sono state rinvenute.

CREDITORE	IMPORTO DA SP	PRIVILEGIO
INPS anche per ex INAM	9.170,20	Creditore priv.
Cassa Edile Prov. Matera	636,42	Creditore priv.
Valbasento Lavori SRL	90,27	chirografo
Intesa San Paolo (già Cassa Risp. Calabria e Lucania)	20.609,70	chirografo
Unicredit Banca già Credito Italiano e Banco di Roma	15.010,50	chirografo
Officine Maccaferri SPA	322,40	chirografo
ENEL SPA	7,32	Cred. Priv.
ENEL SPA	11,99	Chirografo
ADER ex Esattoria Imposte Dirette di Potenza	8.238,11	Cred. Priv.
Generali SPA	931,71	chirografario
Siderurgica Commerciale	25,82	Cred. Priv.



Lucana SRL		
Siderurgica Commerciale Lucana SRL	2.075,12	Chirografario
Cementi della Lucania SPA	265,22	Chirografario
BNL SPA	8.302,72	Chirografario
Metallurgica Martinelli SPA	14,46	Cred- priv.
Metallurgica Martinelli SPA	416,26	Chirografario
Telecom ex SIP	22,05	Chirografario

Si precisa che i menzionati creditori sono stati estratti dallo stato passivo (ancora scritto a mano!!) ricevuto dal curatore della procedura, il quale ha altresì dichiarato che sono stati pagati parzialmente alcuni creditori privilegiati.

A tale riguardo si precisa che i suddetti crediti, qualora richiesti alla ricorrente, ovviamente nei limiti della sua quota, in pendenza della presente procedura verranno pagati dal fratello della stessa come da dichiarazione allegata. (doc. 18 dichiarazione Guarino Gianluca)

5. CREDITORI RIFERITI ALLA SUCCESSIONE COSENTINO MARIA GIUSEPPA (NONNA)

La nonna è deceduta il 25.10.2006 e ad oggi nessuno dei suoi creditori ha avanzato pretese nei confronti dell'istante.

Prudenzialmente, si inseriscono, tra i creditori della ricorrente, gli intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare, per l'importo di 1/32 rispetto al valore nominale azionato nella procedura.

Come verrà meglio esplicitato nel capitolo dedicato alle procedure pendenti, vengono inseriti, per la quota di 1/32 i creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare:



CREDITORE	IMPORTO	PRIVILEGIO
Cassa di Risparmio Calabria e Lucania (ora Intesa BCI)	4.520,64	chirografo
S.E.M. s.p.a. agente riscossione per la provincia di Potenza	244,44	Privilegio ex art. 2772 n.4 c.c.
S.E.M. s.p.a. agente riscossione per la provincia di Potenza	1,78	chirografo
Ader riscossione	12,10	Privilegio ex art 2752 e 2778 n. 20 c.c.
Guarino Quirino Secondo Desiderio	2.083,57	chirografo
Guarino Carmine Giuseppe Guerino	2.878,64	chirografo
Guarino Quintino Romano Egidio	2.083,57	chirografo
Guarino Maddalena	2.878,64	chirografo
Guarino Egidio Antonio Renato	1.668,20	chirografo
Guarino Ferruccio Domenico	457,75	chirografo

A tale riguardo si allegano gli atti di interventi e il pignoramento immobiliare per le suddette posizioni creditorie. (doc. 19 atti di intervento)

6. PROCEDIMENTI ESECUTIVI AVVIATI E/O CONCLUSI

Si segnala all'intestato Tribunale che la società KRUK s.r.l., nelle more, ha notificato alla ricorrente atto di pignoramento presso terzi con terzo pignorato il datore di lavoro recante RG 60/2024, con udienza fissata per il giorno 05.07.2024. (doc. 20 atto di pignoramento)



Le scriventi formulano istanza affinché le eventuali somme accantonate e non ancora oggetto di assegnazione, vengano restituite alla ricorrente.

Si formula, altresì, istanza ex art. 70 comma 4 CCII, affinché l'Ill.mo Giudice delegato che verrà nominato disponga, con il decreto di apertura dell'instaurata procedura, la sospensione delle procedure esecutive pendenti con contestuale cessazione della trattenuta ad oggi operata sullo stipendio per effetto del pignoramento.

Come accennato nella parte dedicata all'attivo, è altresì pendente la procedura esecutiva immobiliare rg.nr. 71\2003, avanti al Trib. [REDACTED] cui è riunito il procedimento nr.161\2009 promosso dai creditori della nonna della ricorrente [REDACTED] ed avente ad oggetto l'immobile intestato pro quota alla ricorrente.

Sarà onere del collegio gestore nominato subentrare nella procedura esecutiva al fine di vedersi assegnate le somme in caso di riparto.

7. SPESE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare della ricorrente, come risulta dallo stato di famiglia, è composto dalla debitrice e dal marito, Sig. [REDACTED] (cfr. doc. 3 copia certificato stato di famiglia e residenza).

Il marito della ricorrente non riesce a reperire una stabile occupazione lavorativa e, pertanto, risulta allo stato totalmente a suo carico (doc. 21 dichiarazione marito e CU), così come sono interamente a suo carico le spese per il sostentamento della famiglia e precisamente:

FABBISOGNO MENSILE DEL NUCLEO	
Alimentazione	350,00
Abbigliamento	70,00
Spese cura casa e igiene personale	50,00
Locazione immobile	450,00
Oneri condominiali /riscaldamento., utenze varie e TARI	450,00



Spese mediche e farmaceutiche per il nucleo	50,00
Spese trasporto	64,00
Fondo rischi	100,00
Totale (arrotondato Euro 1.590,00)	1.584,00

8. LA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La ricorrente intende proporre con il piano in esame, il pagamento della somma complessiva di **€ 13.820 in 4 anni**, con un pagamento di **€ 260,00 mensili per n. 13 mensilità e un ulteriore rata a fine piano di € 300,00.**

A tale somma andrà aggiunto il possibile ricavato della vendita della quota dell'immobile della signora Guarino stimato in **€ 29.937,50** che verrà realizzata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare e cui dovranno essere applicati eventuali deprezzamenti e ribassi.

A tale proposito si chiede sin da ora che il Collegio Gestore nominato possa intervenire nella procedura esecutiva al mero fine di chiedere il versamento delle somme di spettanza della ricorrente nel momento in cui l'immobile verrà aggiudicato.

Ad abundantiam, si segnala che la quota ereditaria riferita alla posizione del padre della ricorrente, essendo conclusa nel 2016 la procedura concorsuale che lo riguardava e senza che tale quota sia stata appresa da quest'ultima, non è mai stata rivendicata dagli eredi (oltre alla ricorrente, anche per la quota trasmessagli ex art. 571 I comma e 479 c.c. alla morte di uno dei fratelli, concorrono la madre e altri due fratelli).

Come già esposto sopra, infatti, la sentenza riguardante la divisione ereditaria del nonno della ricorrente, aveva assegnato alla curatela il Lotto n. 9 pari all'importo di euro 92.116,52.

La ricorrente, ovviamente, non si è attivata per il recupero della quota stante la presenza della procedura concorsuale. Anche nel momento in qui il fallimento è stato chiuso, previa autorizzazione del Giudice delegato ad abbandonare le attività finalizzate al recupero, la signora Guarino non ha avviato alcuna azione – premesso che ha appreso della chiusura del fallimento solo nel corso dell'istruttoria espletata nell'interesse della presente procedura – sia per l'incapacità economica ad affrontare le spese legali del relativo giudizio, sia per il timore che tale quota



potesse essere aggredita dai creditori del fallimento del padre rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale.

Tutto ciò premesso, tale voce di attivo prevede necessariamente la coltivazione di un giudizio caratterizzato da un'alea di costi e di risultati che inciderebbero la massa dei creditori senza certezza di portare in contropartita una precisa utilità. Il valore di questa voce di attivo, tenuto conto di quanto precisato sopra è pari ad euro 17.911,55 (pari al 7/36 della quota assegnata).

Per vedersi riconosciuta tale quota, la ricorrente dovrebbe intervenire nella procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di [REDACTED] al pari di altri eredi che non hanno visto soddisfatta la loro assegnazione.

Tutto ciò considerato, tenuto conto che l'aspettativa creditoria in analisi deve essere coltivata senza certezza sul risultato, tale attivo viene indicato sotto forma di *UP SIDE*, prevedendone la cessione mediante procedura competitiva nell'arco del piano ed assumendo a base d'asta una somma simbolica tenuto conto che la possibilità di recupero nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare è assai ridotta. L'eventuale ricavato verrà distribuito secondo l'ordine dei privilegi essendo il portato della vendita di un *asset* patrimoniale del debitore.

Grazie all'apporto della predetta somma, sulla scorta del passivo così come accertato, è previsto il pagamento integrale dei creditori prededotti e privilegiati e dei creditori chirografari nella misura dell' 8.76%.

Le predette percentuali non tengono conto del presumibile valore di realizzo dell'esecuzione immobiliare e sono state calcolate tenuto conto della sola finanza versata dalla ricorrente.

9. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - ASSENZA DI ATTI IN FRODE - ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non vi sono altri atti di disposizione del patrimonio compiuti dalla Sig.ra Guarino nel quinquennio, né vi sono atti impugnati dai creditori e neppure sono state avviate impugnazioni di atti e/o azioni revocatorie ex art. 2901 c.c., come da dichiarazioni della debitrice, già rilasciate ai Gestori.



Come precisato nella parte iniziale del ricorso, gli estratti conto completi dei conti corrente, riferiti all'ultimo quinquennio, sono stati consegnati e analizzati dai gestori.

Questi ultimi hanno rinvenuto negli anni 2022 e 2023 dei bonifici in uscita eseguiti in favore del fratello della ricorrente, [REDACTED]

Tali somme di denaro sono riferite alla restituzione dei canoni di locazione che quest'ultimo aveva anticipato per suo conto e a tale riguardo si allegato copia della corrispondenza intercorsa con il padrone di casa. (doc. 22 dichiarazione [REDACTED] e corrispondenza con padrone di casa)

10. L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La presente proposta, tenuto conto del patrimonio prontamente liquidabile della ricorrente, è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria.

La quota dell'immobile della signora Guarino verrà, comunque, venduta nell'ambito dell'intestata procedura secondo il disposto di cui all'art. 71 CCII, ma rispetto all'alternativa liquidatoria, la signora Guarino, ha "allungato" i tempi della richiesta procedura in anni quattro rispetto ai tre anni previsti, in forza della recente sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 19 gennaio 2024.

La Corte costituzionale, infatti, ha stabilito che, per colmare il limite normativo che non contempla la previsione di un termine di acquisizione dei beni che pervengono al debitore nel corso della procedura, si può fare ricorso al termine indicato per l'esdebitazione che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.

Pertanto, ricorrendo i presupposti di legge per il ricorso all'istituto in discussione, *se, dunque, l'esdebitazione pone un limite temporale massimo all'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo.*

Così operando la Corte costituzionale ha individuato la durata della liquidazione controllata e l'ha ancorata al termine previsto per richiedere la procedura di esdebitazione, ovvero tre anni.



Inoltre, non va trascurato l'altro aspetto strettamente collegato alla *ratio* della vecchia legge n. 3 del 2012, oggi del CCII, il cui scopo è quello di consentire al debitore meritevole di godere del cd "fresh start".

Con tale espressione vengono chiamate, nei paesi anglosassoni, le procedure di sovraindebitamento, dove da ormai molti anni è possibile risolvere le situazioni di sovraindebitamento accedendo a specifiche procedure di legge. "Fresh start" ha il significato, appunto, di **nuova partenza**, ovvero di dare la possibilità alle persone di **lasciarsi definitivamente alle spalle l'esperienza del sovraindebitamento e ripartire con il diritto di avere una vita dignitosa e serena**.

La stessa Corte Costituzionale nella pronuncia sopra richiamata ha ribadito come la collegata esdebitazione abbia quale primaria finalità *"quello di ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni"*.

E proprio di questo ha bisogno la ricorrente, di poter usufruire di una nuova partenza.

Tutto ciò premesso, l'esponente, *ut supra* rappresentati difesi e domiciliati

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Bologna, affinché, visto l'art. 70 CCII, valutata la proposta sopra riportata e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

- Procedere all'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 70 CCII nell'interesse della ricorrente secondo i termini e le modalità indicate nella proposta come sopra formulata, anche tenuto conto della relazione redatta dal Collegio dei Gestori della Crisi, avv.ti Ilaria Schiavi Tessitori, Alessia Tarlazzi, Piero Bennasciutti;
- Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive con particolare riferimento alla procedura esecutiva promossa da KRUK Italia s.r.l. recante RG 60/2024 disponendo la restituzione delle somme oggi trattenute alla ricorrente e con cessazione delle trattenute da parte del datore di lavoro;
- Disporre sino alla conclusione del procedimento, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente;



- Disporre lo scioglimento dai contratti di finanziamento garantiti da cessione del quinto dello stipendio e da delegazione di pagamento in favore di Fides e Prestitalia.
- stabilire la forma di pubblicità ritenuta più idonea nel rispetto della privacy e delle recenti normative europee in materia, nonché delle norme relative alla pubblicazione di dati sensibili da parte della P.A.

Si produce:

- 1) procura;
- 2) Certificato di residenza e stato di famiglia;
- 3) Contratto di lavoro e ultime buste paga;
- 4) Relazione Gestori e allegati;
- 5) Contratto Prestitempo;
- 6) Contratto Fides;
- 7) Contratto Prestitalia;
- 8) Contratto Unicredit n. 9350351;
- 9) Contratto Unicredit n. 9085235;
- 10) Contratto Unicredit n. 9153937;
- 11) Copia comunicazione cessione Deutsche Bank;
- 12) Copia sentenza n. 378/2014;
- 13) Copia dichiarazione signora Guarino su eredità Cosentino;
- 14) Copia verbale di assegnazione Lotti;
- 15) Copia contratto di affitto;
- 16) Copia CTU Gem. Vito Rocco Molinari;
- 17) Copia preventivo *Advisors*;
- 18) Copia stato passivo fallimento e corrispondenza curatore;
- 19) Copia dichiarazione Guarino Gianluca manleva debiti fallimento;
- 20) Copia atti di intervento procedura esecutiva immobiliare;



- 21) Copia atto di pignoramento Kruk;
- 22) Copia ultima CU e dichiarazione signor Mbengue Khadim
- 23) Copia dichiarazione Guarino Gianluca canoni di affitto;
- 24) Copia ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- 25) Copia casellario giudiziale, carichi pendenti e visura;
- 26) Copia CRIF;
- 27) Copia Centrale Rischi
- 28) Copia decreto Ingiuntivo Cross Factor
- 29) Dichiarazione Eni Gas e Luce;
- 30) Dichiarazione Edison;
- 31) Dichiarazione Restart;
- 32) Dichiarazione Vodafone;
- 33) Dichiarazione Klarna;
- 34) Dichiarazione Capital 3

Gli estratti conto degli ultimi cinque anni sono stati esibiti e controllati dai Gestori e sono disponibili, in caso di richiesta, presso le scriventi.

Bologna, 11 maggio 2024

Avv. Nadia Trifirò

Avv. Maria Olivia Zambelli

